

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

FOGLIO INFORMATIVO - PEGNO

(Mod. 262119)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Sito internet: www.fideuram.it

Per maggiori informazioni contatta il Servizio Clienti di Fideuram  **800-099300** (se chiami dall'estero +39.011.4629281)

CHE COS'È IL PEGNO

Il pegno è la garanzia prestata alla banca dallo stesso debitore principale o da un soggetto terzo (.Costituente.) per l'adempimento degli obblighi assunti verso la banca dal debitore principale con la firma di un contratto, di solito un contratto di finanziamento. Il Costituente può essere una persona fisica o giuridica.

Nell'operatività bancaria vengono comunemente costituiti in pegno: titoli di stato, obbligazioni, azioni quotate e non quotate, quote di fondi comuni di investimento, saldo di conto corrente, crediti.

Caratteristiche del pegno

Un pegno può garantire uno o anche più finanziamenti e richiede la firma di un atto (atto di pegno); a volte è necessario il compimento di altre formalità come comunicazioni, annotazioni su registri o conti; in alcuni casi l'atto di pegno deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ad esempio, nel caso di pegno di credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre qualunque sia l'oggetto del pegno la costituzione della garanzia rende tale oggetto indisponibile per il Costituente per tutta la durata della garanzia.

Il Costituente non può recedere dal pegno che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite come indicato nell'atto di pegno.

Rischi del pegno

Tra i principali rischi, va tenuto presente che:

- se il debitore principale non adempie agli obblighi assunti verso la Banca con la firma del contratto garantito dal pegno, la Banca, per estinguere o ridurre il debito del debitore principale, dispone la vendita dei beni dati in pegno (secondo le modalità previste nell'atto di pegno) oppure, in caso di pegno su crediti, riscuote le relative somme oppure, in caso di pegno su saldo di conto, utilizza le somme a saldo del conto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista, a carico del Costituente, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia.

Sono a carico del Costituente eventuali oneri fiscali e notarili connessi all'atto di pegno e le spese connesse all'oggetto del pegno; ad esempio:

- per gli strumenti finanziari le spese di custodia ed amministrazione dei medesimi sono di seguito evidenziati:

SERVIZIO TITOLI A GARANZIA		
Spese di amministrazione per semestre o frazione, sul controvalore dei titoli in deposito	Titoli Gruppo Intesa Sanpaolo e PCT - comm. %	euro 0,00
	Minimo	euro 0,00
	Massimo	euro 0,00
	B.O.T. e altri titoli di Stato - comm. %	0,15%
	Minimo	euro 10,00
	Massimo	euro 10,00
	Altri titoli - comm. %	0,15%
	Minimo	euro 10,00
	Massimo	euro 50,00
	Minimo per deposito	euro 10,00
	Massimo per deposito	euro 50,00

- per le gestioni patrimoniali i costi indicativi massimi ricorrenti (1,50%) previsti dal catalogo prodotti in offerta.

RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a "Reclami di Fideuram S.p.A., P.le G. Douhet 31, 00143 Roma"
- per posta elettronica alla casella: reclami@fideuram.it
- per posta elettronica certificata (PEC) a: reclami@pec.fideuram.it,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" del sito internet della Banca.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Le "Guide e la modulistica relative all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie.

LEGENDA PEGNO

Debitore principale	Persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Costituente	Persona fisica o giuridica che firma l'atto di pegno a favore della banca.